ORDINE AVVOCATI BRESCIA

TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI BRESCIA

Linee Guida per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia

I sottoscritti

dott.ssa Laura D'Urbino, presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia

avv. Giovanni Rocchi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia

avv. Giulio Marchesi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo

avv. Alessio Romanelli, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cremona

avv. Mattia Amadei, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova

premesso che

- le presenti Linee Guida, elaborate d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Brescia e gli Ordini professionali del Distretto, hanno la finalità di garantire una liquidazione rispettosa della dignità della professione forense, coerente con l'effettivo impegno professionale profuso dal difensore, e di rendere più agevole e rapida la liquidazione dei compensi a favore dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dei procedimenti civili avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia attraverso l'elaborazione di criteri di liquidazione predeterminati e la digitalizzazione del procedimento di deposito delle istanze.

Tanto premesso, convengono quanto segue:

1) **AMBITO APPLICATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le presenti Linee Guida si osserveranno in relazione a tutti i procedimenti per i quali sia pendente istanza di liquidazione al momento della loro approvazione ed in relazione ai quali sia stata svolta attività difensiva successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022 (23.10.2022).

Con riguardo a tali procedimenti si farà riferimento, ai fini della liquidazione dei compensi, al D.M. n. 55/2024, come modificato dal citato D.M. n. 147/2022.

I criteri elaborati nelle presenti Linee Guida troveranno applicazione sia con riguardo all'attività difensiva svolta dai difensori delle parti - ricorrenti, convenute o intervenute nel

processo - sia all'attività del curatore speciale del minore o del tutore / difensore del minore nominato dal Giudice.

A tal proposito l'art. 10-septies del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 gennaio 2022 n. 147, prevede che *"per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi civili in cui è, di volta in volta, nominato"*.

Il valore di riferimento considerato per i procedimenti civili avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia è quello indeterminabile che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, deve considerarsi non inferiore ad euro 26.000,01 e non superiore ad euro 260.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 i valori medi possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il 50%.

Ai compensi deve aggiungersi il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% (art. 2 D.M. n. 55/2014).

Con riferimento ai procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo da non risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. La liquidazione può effettuarsi per valori inferiori, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

L'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 prevede una diminuzione generalizzata del 50%. L'art. 37-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, dispone che il deposito telematico è la modalità esclusiva di deposito delle istanze di liquidazione dei difensori, dei CTU e degli ausiliari del giudice. L'art. 83 comma 3-bis D.P.R. n. 115/2002 prevede inoltre che il decreto di liquidazione sia emesso dal giudice contestualmente al provvedimento che conclude la fase.

Le presenti Linee Guida si pongono l'obiettivo di rendere effettivo il rispetto di tali principi.

2) CRITERI GENERALI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

All'avvocato e al curatore / difensore del minore spetta, in relazione a tutti i procedimenti in cui abbia svolto attività difensiva, il compenso di cui alle Tabelle allegate alle presenti Linee Guida (**All. A**), oltre al rimborso delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, che viene concordato nella misura del 15% dei compensi totali per le prestazioni.

Si precisa che, nell'ipotesi di sostituzione del professionista in corso del procedimento, verrà sempre liquidata la fase di studio nonché quelle di istruttoria e/o trattazione e decisionale, purché espletate anche solo parzialmente.

Ai fini delle presenti Linee Guida si distinguono i procedimenti contenziosi da quelli di volontaria giurisdizione.

Procedimenti contenziosi

Procedimenti contenziosi soggetti al rito unico di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Nei predetti procedimenti il compenso sarà liquidato sulla base delle fasi effettivamente svolte:

a) fase di studio della controversia

b) fase introduttiva del giudizio

c) fase istruttoria

d) fase decisionale

Per la liquidazione di ciascuna fase si farà riferimento agli importi indicati nelle tabelle di cui all'**All. A** (punto 3: "procedimenti contenziosi post Riforma Cartabia" - **Tabelle 3.A, 3.B e 3.C**) che riportano i compensi dovuti al difensore, già applicata la decurtazione del 50% ai sensi dell'art. 130 T.U. Spese di Giustizia. Al fine di remunerare correttamente l'attività svolta per quantità e qualità si terrà conto del numero dei minori coinvolti nel procedimento e si distingueranno:

- procedimenti con bassa complessità [1]
- procedimenti con media complessità [2]
- procedimenti con alta complessità [3]

Se la fase di merito è preceduta da una fase cautelare (conseguente all'adozione di provvedimenti urgenti ex art. 403 c.c., a provvedimenti indifferibili ex art. 473- bis.15 c.p.c. ovvero a ordini di protezione) si procederà alla liquidazione di un compenso omnicomprensivo unico per lo svolgimento delle attività difensive; nei suddetti casi la fase di studio non sarà riconosciuta nella liquidazione dell'attività difensiva svolta successivamente nel merito, in quanto già considerata e remunerata nell'ambito della fase cautelare.

Procedimenti di adottabilità

[1] **bassa complessità:** procedimento con attività standardizzata e durata contenuta; a titolo esemplificativo ricorre quando sono state celebrate l'udienza di prima comparizione ed un'udienza intermedia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

[2] **media complessità:** procedimento con attività istruttoria e/o pluralità di udienze; a titolo esemplificativo ricorre quando, oltre all'udienza di prima comparizione, è stata svolta udienza di ascolto del minore e/o almeno due udienze prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

[3] **alta complessità:** procedimento di particolare complessità fattuale o giuridica, con attività istruttoria significativa, pluralità di parti e/o profili tecnici complessi; a titolo esemplificativo ricorre quando è stata espletata CTU e/o sono state svolte almeno tre udienze prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui agli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983 il compenso sarà liquidato sulla base delle fasi effettivamente svolte:

a) fase di studio della controversia
b) fase introduttiva del giudizio
c) fase istruttoria
d) fase decisionale

Per la liquidazione si farà riferimento ai compensi indicati nella tabella di cui al **punto 4** dell'**All. A** "procedimenti di adottabilità", tenuto conto delle caratteristiche di complessità di tali processi.

Al fine di remunerare correttamente l'attività svolta per quantità e qualità si terrà conto, per il curatore speciale / difensore del minore, del numero dei minori coinvolti nel procedimento e, in relazione alla fase istruttoria, per tutti i professionisti si distinguerà fra:

Istruttoria base: in caso di espletamento di indagine mediante attribuzione di incarichi ai Servizi sociali e/o specialistici e audizioni ex art. 12 L. n. 184/1983 troveranno applicazione i compensi di cui alla tabella riportata al punto 4.A dell'**All. A** "procedimenti di adottabilità";

Istruttoria complessa: in caso di espletamento di CTU e/o di svolgimento di almeno tre udienze oltre la prima troveranno applicazione i compensi di cui alla tabella riportata al punto 4.A dell'**All. A** "procedimenti di adottabilità" aumentati dal 15% al 30% in base all'attività svolta.

Procedimenti di volontaria giurisdizione

Procedimenti de potestate ante Riforma Cartabia

Ai fini delle presenti Linee Guida, per i procedimenti *de potestate* e per i procedimenti di tutela del rapporto con gli ascendenti ante Riforma Cartabia si farà riferimento ai compensi indicati nella tabella di cui al punto 2 dell'**All. A** "procedimenti di volontaria giurisdizione (*de potestate* ante riforma Cartabia"). La liquidazione avverrà in maniera omnicomprensiva, senza la distinzione in fasi, in valori compresi tra € 1.900,00 ed € 3.610,00 considerando, per il curatore speciale / difensore del minore, il numero dei minori coinvolti.

Sarà onere del richiedente esporre e documentare la particolare complessità dell'attività svolta al fine di ottenere un aumento dei compensi liquidati.

Procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998

In relazione ai procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 instaurati su ricorso di una sola parte (oppure su ricorso di due parti, entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato),

sarà liquidato un importo omnicomprensivo per l'intera attività compreso fra € 900,00 ed € 1.170,00, oltre accessori di legge, come indicato al punto 1 dell'**All. A** "procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998").

3) **INDICAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E PROPOSTA DI FASCIA DI LIQUIDAZIONE**

L'istanza di liquidazione dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività professionale svolta dall'avvocato nel corso del procedimento, con indicazione delle singole attività espletate (udienze, depositi, accessi, consultazioni, ecc.).

Il difensore è tenuto a proporre la fascia di complessità che ritiene applicabile al caso di specie tra quelle indicate al precedente punto 2):

- complessità bassa
- complessità media
- complessità alta

La proposta del difensore non è vincolante per il Giudice, ma costituisce elemento di valutazione volto a garantire una liquidazione rispettosa della dignità della professione forense e coerente con l'effettivo impegno professionale profuso.

4) **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Nella richiesta di liquidazione dei compensi i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato si atterranno ai criteri sopra esposti ed alle Tabelle allegate alle presenti Linee Guida (**All. A**). Cionondimeno, per l'ipotesi in cui l'attività difensiva si sia sostanziata nello studio e nella risoluzione di questioni di particolare complessità in fatto e/o in diritto, o sia comunque stata caratterizzata da particolare pregio, il difensore, al termine dell'incarico, potrà richiedere compensi superiori a quelli stabiliti nelle presenti Linee Guida, motivando e comprovando l'istanza in relazione alla complessità dell'attività espletata.

5) **FASE 1 - DEPOSITO TELEMATICO SU SICID/PCT**

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve provvedere a depositare su SICID/PCT, preferibilmente al momento del deposito delle note/memorie conclusive, la propria istanza di liquidazione dei compensi, fermo restando che solo il rispetto del termine di cui sopra consentirà di ottenere una pronta liquidazione.

La predetta istanza di liquidazione dovrà contenere la descrizione dell'attività svolta e la proposta di fascia di complessità ai sensi del punto 2) delle presenti Linee Guida.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione (in unico file):

1. nota dei compensi redatta secondo le tabelle di cui all'Allegato A alle presenti Linee Guida;
2. attestazione di iscrizione nell'Elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato (ovvero relativa autocertificazione);
3. provvedimento di nomina del difensore e/o procura alle liti sottoscritta dalla parte istante;
4. istanza *on line* di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ciascuna parte;
5. modulo "sottoscrizione" - allegato all'istanza on line - per ciascuna parte;
6. delibera di ammissione al P.S.S. da parte del COA da cui si evinca la data di deposito dell'istanza (ovvero provvedimento di ammissione da parte del Giudice in caso di rigetto dell'istanza da parte del COA), per ciascuna parte;
7. prova della trasmissione del provvedimento di ammissione all'Agenzia delle Entrate (si precisa che il documento può essere sostituito dalla delibera del COA che indica quale destinatario p.c. l'Agenzia delle Entrate);
8. eventuale copia della sentenza o di ogni altro atto/provvedimento dal quale risulti la definizione del procedimento, se diverso dalla sentenza, qualora l'istanza di liquidazione non sia depositata contestualmente alle note/memorie conclusive;
9. eventuale provvedimento di revoca del beneficio;
10. eventuale rinuncia/revoca al mandato se intervenuta;
11. documenti attestanti la persistenza delle condizioni economiche che legittimano l'ammissione al beneficio (*N.B.: per la certificazione dei redditi si ritiene sufficiente un'autocertificazione analoga a quella presentata al COA in sede di deposito dell'istanza di ammissione al P.S.S. purché indicante i redditi percepiti nelle annualità per le quali è durato il procedimento - o per le fasi per le quali è richiesta la liquidazione - sottoscritta dalla parte istante e corredata da una copia del suo documento di identità*).

Documentazione per i curatori speciali del minore e per i tutori con funzioni difensive

I curatori speciali / difensori del minore sono esclusi dall'obbligo di produrre la documentazione reddituale indicata al paragrafo che precede.

La documentazione che deve essere depositata su SICID/PCT da parte dei curatori speciali / difensori del minore è la seguente (in unico file):

1. nota dei compensi redatta secondo le tabelle di cui all'Allegato A alle presenti Linee Guida;

2. attestazione di iscrizione nell'Elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato (ovvero relativa autocertificazione);
3. provvedimento di nomina curatore speciale / difensore del minore;
4. istanza *on line* di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ciascuna parte;
5. modulo "sottoscrizione" - allegato all'istanza on line - per ciascuna parte;
6. delibera di ammissione al P.S.S. da parte del COA da cui si evinca la data di deposito dell'istanza (ovvero provvedimento di ammissione da parte del Giudice in caso di rigetto dell'istanza da parte del COA), per ciascuna parte;
7. prova della trasmissione del provvedimento di ammissione all'Agenzia delle Entrate (si precisa che il documento può essere sostituito dalla delibera del COA che indica quale destinatario p.c. l'Agenzia delle Entrate);
8. eventuale copia della sentenza o di ogni altro atto/provvedimento dal quale risulti la definizione del procedimento, se diverso dalla sentenza, qualora l'istanza di liquidazione non sia depositata contestualmente alle note/memorie conclusive.

In caso di **minore titolare di redditi propri** il curatore speciale / difensore dovrà allegare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso sottoscritta, attestante la situazione reddituale del minore

6) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E TERMINE PER LE INTEGRAZIONI

Il Tribunale per i minorenni provvederà alla verifica della documentazione allegata per la Fase 1 entro il termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della stessa, verificando la corretta produzione di tutta la documentazione necessaria.

In caso di documentazione insufficiente e/o incompleta il Tribunale per i minorenni provvederà ad inoltrare all'avvocato istante specifica richiesta di integrazione a cui il professionista dovrà rispondere entro il termine di dodici (12) giorni allegando i documenti richiesti.

Ricevuta l'integrazione documentale da parte dell'avvocato istante il Tribunale per i minorenni procederà ad inoltrare l'istanza al giudice che, valutata la documentazione allegata e la sussistenza dei presupposti, emetterà il decreto di liquidazione.

Successivamente il Tribunale per i minorenni provvederà alla notificazione del decreto di liquidazione.

L'avvocato, ricevuto il decreto di liquidazione, ove non intenda impugnarlo, provvederà, decorsi 30 giorni dalla data di notifica del decreto di liquidazione, all'inserimento dell'istanza e dei relativi documenti sul portale SIAMM secondo quanto di seguito indicato per la Fase 2.

7) FASE 2 - INSERIMENTO SU SIAMM

Gli avvocati beneficiari dei provvedimenti di liquidazione, decorsi 30 giorni dalla data di notifica del decreto di liquidazione, ove non lo abbiano impugnato, sono tenuti ad inserire su SIAMM - Istanze WEB (https://lsg.giustizia.it/) la documentazione necessaria al pagamento dei compensi liquidati.

La documentazione che dovrà essere depositata su SIAMM - Istanze WEB è la medesima già allegata su SICID/PCT per la Fase 1 (ved. precedente punto 5).

La documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con i seguenti documenti:

- copia della sentenza (o copia di ogni altro atto/provvedimento dal quale risulti la definizione del procedimento, se diverso dalla sentenza);
- decreto di liquidazione emesso dal giudice e notificato al difensore, con attestazione della data di notifica.

Stante la verifica della completezza documentale già effettuata nella Fase 1 - come previsto al precedente punto 5) - l'addetto all'Ufficio Spese di Giustizia presso il Tribunale per i minorenni, esaminata la documentazione depositata e la regolarità formale del decreto di liquidazione, procederà alla sua accettazione ed a generare il numero di pratica SIAMM.

Successivamente il medesimo addetto, apposta l'attestazione di esecutività sul decreto di liquidazione, inviterà tramite PEC l'avvocato ad emettere la relativa fattura.

All'emissione della fattura, verificata l'esattezza degli importi, l'addetto all'Ufficio Spese di Giustizia presso il Tribunale per i minorenni provvederà all'accettazione della stessa e all'emissione del mandato di pagamento; curerà altresì il successivo inoltro all'Ufficio del Funzionario Delegato presso la Corte d'Appello per il pagamento.

8) REGIME TRANSITORIO

Le presenti Linee Guida creeranno la coesistenza di due diverse modalità di gestione delle pratiche di liquidazione dei compensi per il difensore di parte ammessa al P.S.S.:

- le istanze che risultano già depositate sul portale SIAMM - Istanze WEB (**https://lsg.giustizia.it/**) alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida saranno gestite secondo le modalità in uso prima della sottoscrizione di queste ultime;
- le istanze di liquidazione depositate dopo l'entrata in vigore delle presenti Linee Guida relative a procedimenti definiti, dovranno essere depositate su SICID/PCT e poi su SIAMM - Istanze WEB secondo la procedura descritta nelle presenti Linee Guida (Fase 1 e Fase 2).

9) VALIDITÀ

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 1° giugno 2026 e hanno validità di dodici mesi

dalla predetta data; potranno essere oggetto di revisione anche prima del decorso del termine di dodici mesi, su istanza congiunta degli Ordini del Distretto o su iniziativa della Presidenza del Tribunale per i minorenni di Brescia. In assenza di iniziative dei firmatari o di richiesta di modifica, le presenti Linee Guida rinnoveranno la loro validità per altri dodici mesi.

Allegato:

A - Tabelle dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato

la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia dott.ssa Laura D'Urbino

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia avv. Giovanni Rocchi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo avv. Giulio Marchesi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona avv. Alessio Romanelli

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova avv. Mattia Amadei